

**Statuto  
Associazione**



# STATUTO

## ART. I -COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 denominata "Quisipuò" con sede in Parma, via Ruggero da Parma 17/C. Il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire la sede dell'associazione purché rimanga nell'ambito territoriale della provincia di Parma.

## ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale nell'interesse ed a favore dei propri associati e della collettività in genere, svolgendo la sua azione prevalentemente nel territorio della provincia di Parma.

L'Associazione intende favorire il benessere delle famiglie promuovendo iniziative, attività e servizi che rispondano alle esigenze specifiche e offrano sostegno a tutti i loro componenti nelle varie fasi del ciclo di vita. In particolare, l'Associazione intende promuovere le seguenti tematiche: - supporto alla famiglie nella gestione degli eventi critici (es. nascita primo figlio, separazione, famiglie allargate, ricomposte, multiculturali, mediazione con le istituzioni, ecc.);

- sostegno alla genitorialità ed educazione prenatale e neonatale (gravidanza, post partum, lutto perinatale, ecc.);

- conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

- difficoltà di apprendimento, bisogni educativi speciali e altri ambiti legati al benessere psicosociale delle diverse tipologie familiari.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

- a) svolgere attività formative sotto forma di corsi, laboratori e seminari per fornire strumenti utili e concreti ai vari attori sociali (sia soci che non) con particolare attenzione e riguardo alla famiglia, ai minori e alle fasce deboli, per affrontare le problematiche inerenti i diversi aspetti della loro vita quotidiana;
- b) organizzare incontri, mostre, momenti di aggregazione fra i soci e non soci, eventualmente in collaborazione con altri enti e associazioni, e qualsiasi manifestazione o iniziativa per diffondere la conoscenza su tutto il territorio nazionale ed internazionale di informazioni e risorse su temi di interesse comunitario;
- c) realizzare e gestire social network e reti web, al fine di creare una rete fra le realtà affini che si estenda al di fuori del territorio provinciale e sia funzionale a svolgere azioni di supporto informativo;
- d) curare l'elaborazione, l'edizione, la pubblicazione e la diffusione di materiali a stampa (quali, a titolo esemplificativo, ma non esclusivo, dispense, brochure, guide, ecc.) o su altri supporti, ad esempio informatici, audio e video, per diffondere, sviluppare e divulgare l'interesse sulle tematiche sostenute dall'associazione;
- e) sostenere iniziative per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento dei propri soci nei settore di riferimento dell'associazione.

L'oggetto sociale dell'Associazione può essere conseguito anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati anche in regime di partnership, nonché con aziende, istituzioni ed

Associazioni di qualsiasi tipo purché in linea con lo scopo dell'associazione, al fine di permettere un ulteriore approfondimento e divulgazione delle tematiche sociali mediante rapporti di cooperazione con tali soggetti. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento associativo, con particolare riferimento alle disposizioni e ai regolamenti delle federazioni nazionali o dell'ente di promozione cui l'Associazione deliberasse di affiliarsi.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

### **ART. 3 RISORSE ECONOMICHE**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative annuali;
- 2) erogazioni liberali da soci, privati o aziende;
- 3) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali,
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) entrate patrimoniali;
- 6) entrate derivanti da attività commerciale da convenzioni, da cessioni di beni e/o servizi agli associati o ai terzi e da iniziative promozionali, nonché da sponsorizzazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;
- 7) raccolte pubbliche di fondi occasionalmente effettuate, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione;
- 8) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo, mentre i contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **ART. 4 BILANCI**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e di esso deve essere presentato il bilancio consuntivo (formato dal rendiconto e relativa relazione) all'assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio futuro dovrà essere sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 novembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale decorre dal 27 maggio al 31 dicembre 2013.

Sia il bilancio consuntivo che il bilancio preventivo dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea, affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

### **ART. 5 I SOCI**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

### **ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno

15 giorni prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

## **ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori (se istituito dall'Assemblea dei soci).

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il diritto ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni.

## **ART. 9 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori e ne determina gli eventuali compensi;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso tramite posta elettronica, fax o mediante affissione presso la sede sociale, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è

necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto. Le delibere assembleari sono inviate ai soci che ne facciano richiesta e sono a disposizione di chiunque voglia consultarle.

## **ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) entro il 31 marzo di ogni anno predisporre il bilancio consuntivo formato dal rendiconto e relazione, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- 3) entro il 30 aprile di ogni anno convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- 4) predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio futuro da sottoporre all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata entro il 30 novembre di ogni anno;
- 5) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 6) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 7) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno uno dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART. 11 IL PRESIDENTE**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

#### **ART.12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

#### **ART.13 SCIoglimento**

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

#### **ART.14 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.